



COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO

Via Roma n. 12 – 14022 Castelnuovo Don Bosco

Tel. 011/98.76.165 – Fax 011/98.76.816

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.32

OGGETTO:

DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO, IL VICESINDACO E GLI ASSESSORI - ANNO 2020

L'anno duemilaventi addi diciassette del mese di aprile alle ore 15:45 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RAGO ANTONIO - Sindaco	Si
2. MUSSO SILVIO - Vice Sindaco	Si
3. SAVIO STEFANO - Assessore	Si
4. GIGLIO GIADA - Assessore	No
5. PEZZUTTI VALENTINA - Assessore	No
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale DR. VINCENZO CARAFA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. RAGO ANTONIO, nella Sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il D.M. n. 119/2000, con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge n. 265/99;

Rilevato che:

- l'art. 82, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al Sindaco e ai componenti la Giunta spetta un'indennità di funzione, ridotta alla metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;
- l'indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono mettersi in aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione (vedi parere del Ministero dell'Interno 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi;
- il Comune di Castelnuovo Don Bosco ha una popolazione al 31/12/2019 di 3.129 abitanti e rientra, ai fini della determinazione delle indennità agli amministratori, nella classe demografica dei Comuni da 3001 a 5000 abitanti;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito tra l'altro, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti, e delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- l'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato il comma 11 dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel senso di consentire che le indennità di funzione, possano essere incrementate con delibera di giunta, ad esclusione degli enti

locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché degli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri;

- **l'art. 76, comma 3, della legge n. 133/2008, ha sostituito il comma 11 dell'art. 82 TUEL, eliminando la facoltà in capo agli enti locali di aumentare le indennità in oggetto;**
- **la deliberazione n. 1/Contr/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti depositata il 12.1.2012 sostiene l'attuale vigenza della riduzione dei compensi del 10% disposta dall'art. 1 comma 54 della Legge n. 266/2005, in quanto deve ritenersi strutturale e non temporale;**
- **tale interpretazione secondo cui il legislatore, con la successione di norme sopracitate, abbia voluto incidere sulla facoltà inizialmente prevista in capo agli enti locali ex art. 82 c. 11 del TUEL di incrementare l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, limitandola fino ad escluderla, risulta condivisa sia dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i quali con numerosi pareri forniti agli enti locali si sono espressi in tal senso;**
- **la materia concernente il meccanismo di determinazione delle indennità in questione è stata infine rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010;**
- **la L.122/2010 art. 6 comma 3 stabilisce che dal 1° gennaio 2011 tutte le indennità, compensi, gettoni ecc. corrisposti dalle pubbliche Amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma;**
- **la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto - delib. 132/2015/PAR richiama il deliberato della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG, che ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n.**

1 del 2012, circa l'attualità e la vigenza della decurtazione del 10%, ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1, comma 54 della legge 266/2005, anche alla luce dei più recenti interventi normativi, in particolare, il disposto di cui all'art. 1, comma 136, della recente legge 7 aprile 2014, n. 56. Tali pronunce ricordano che l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

- **la Corte dei Conti Piemonte, nella Delibera n. 198 del 22 ottobre 2014, esprime un parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 (c.d. "Legge Delrio"). La Sezione osserva che le normative in tema di determinazione dell'indennità di funzione si pongono nell'ottica di contenimento della spesa pubblica per le funzioni latamente politiche e, pertanto, devono ritenersi norme inderogabili sotto il profilo del tetto di spesa da esse fissato. Detto in altri termini, se la normativa richiamata (in particolare, il Dm. n. 119/00 e l'art. 82 del Tuel) fissa dei limiti massimi al valore dell'indennità di funzione erogabile agli Amministratori, è evidente che sarebbe del tutto legittima una determinazione di valore inferiore, mentre sarebbe del tutto illegittima una determinazione in spregio dei limiti normativi. Né a diversa conclusione può indurre il recente art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 a mente del quale "I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti";**

Dato atto che il Ministero dell'interno, con parere del 13 maggio 2011, n. 15900/82, ha rilevato che l'art.5, c. 7 del DL. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, ha stabilito che la riduzione delle indennità, della quale lo stesso DL. 78/2010 ha previsto le misure percentuali, è disposta con decreto ministeriale, per un periodo non inferiore a tre

anni. La riduzione sarà pertanto applicata a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che determinerà i nuovi importi delle indennità di funzione (ed eventualmente dei gettoni di presenza). La procedura per l'emanazione del decreto è tuttora in corso di definizione;

Preso atto che la mancata proroga per il 2018 del taglio del 10% di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 non riguarda le indennità degli amministratori (sindaco e assessori) ed i gettoni dei consiglieri comunali;

Visto il D.M. 4 Aprile 2000 n 119 che fissa la misura dell'indennità di funzione per il Sindaco, Vice Sindaco ed assessori per i Comuni con un numero di abitanti compreso tra i 3001 e 5000 abitanti come segue:

- a) Sindaco = Euro 2.169,12 mensili;
- b) Vice Sindaco = Euro 433,82 mensili, pari al 20% dell'indennità del Sindaco;
- c) Assessori = Euro 325,36 mensili, pari al 15% dell'indennità del Sindaco;

Dato atto che l'art. 2 del DM. 119/2000 stabilisce che gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza stabiliti dalla tabella "A" sono aumentati, tra l'altro:

- del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate al citato D.M.;
- del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1 allegate al citato D.M.;

Dato atto che per effetto delle sopra citate disposizioni, l'importo delle indennità di funzione risulta così determinato:

CARICA	Importo indennità ex DM 119/2000	Aumenti art. 2 lett b) 3% e c) 2% DM 119/2000	TOTALE SPETTANTE prima delle riduzioni	Riduzione art. 1 c. 54 Legge 266/05 10%	TOTALE TEORICO SPETTANTE
Sindaco	€ 2.169,12	€ 108,46	€ 2.277,58	€ 227,76	€ 2.049,82
Vicesindaco	€ 433,82	€ 21,69	€ 455,51	€ 45,55	€ 409,96
Assessori	€ 325,36	€ 16,26	€ 341,62	€ 34,16	€ 307,46

Evidenziato che la circolare Ministero Interno 5/6/2000 n.5 URAEL chiarisce come:

- l'applicazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza, come stabilite dalla tabella A del D.M. n.119, è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, con propria determinazione;
- qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti. Va, altresì, tenuto conto che competenti a deliberare in ordine alle indennità di funzione spettanti ai presidenti dei consigli comunali e provinciali sono i rispettivi consigli, in quanto rileva l'appartenenza all'organo. Pur nel rispetto della reciproca autonomia, tenuto conto degli inevitabili riflessi di carattere finanziario, i predetti organi potranno adottare le rispettive determinazioni concernenti le variazioni preve opportune intese.

Dato atto che questo Comune è stato interessato dalle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale ed a seguito dell'esito di queste ultime, con Decreto Sindacale nr. 251 del 11/06/2019 è stata nominata la nuova Giunta Comunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 99 del 27/06/2019, con la quale veniva determinata l'indennità di funzione per il Sindaco, il Vicesindaco e gli Assessori Comunali con decorrenza 1° Luglio 2019, negli importi sotto riportati e pertanto in diminuzione rispetto alla "misura base" prevista dal decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119 aumentata delle percentuali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. b) e c) DM 119/2000, ridotta del 10% come previsto dall'articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2006, n. 266:

- **Sindaco: Euro 2.000,00;**
- **Vicesindaco: Euro 400,00;**
- **Assessori: Euro 190,00;**

Ritenuto di confermare gli importi delle suddette indennità anche per i componenti di questa Giunta Comunale con decorrenza dal 01/01/2020;

Dato atto che i suddetti importi saranno dimezzati per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa non retribuita;

Dato atto che le indennità di cui trattasi rispondono alla ratio di contenimento della spesa pubblica, cui sono preordinate le norme di cui al D.L. n. 112/2008 e al D.L. n. 78/2010;

Dato atto che gli importi di cui sopra sono al netto della riduzione del 10% prevista dall'art.1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006) e che a tali somme devono essere aggiunti, in termini valutativi annuali l'accantonamento della spesa per la corresponsione del trattamento di fine mandato amministrativo stabilito a favore del sindaco in virtù di quanto disposto dall'art.10 del D.M. n.119/2000;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che dispone: "Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.";

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n.213;

Espresso il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'atto alle norme e leggi vigenti in materia, giusto Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata ed approvata;

Di determinare l'indennità di funzione per il Sindaco, il Vicesindaco e gli Assessori Comunali con decorrenza 01 gennaio 2020 negli importi previgenti come sotto indicati e pertanto in diminuzione rispetto alla "misura base" prevista dal decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119 aumentata delle percentuali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. b) e c) DM 119/2000, ridotta del 10% come previsto dall'articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2006, n. 266:

- Sindaco: Euro 2.000,00 mensili lordi;**
- Vicesindaco: Euro 400,00 mensili lordi;**
- Assessori: Euro 190,00 mensili lordi;**

Di dare atto che alle indennità sopra riportate verranno applicate le riduzioni previste dalla vigente normativa sulla base delle rispettive posizioni lavorative dei componenti della Giunta Comunale;

Di impegnare le spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento ai fondi della Missione 1 Titolo 1 Programma 1 Macroaggregato 103 del bilancio previsionale anno 2020-2022 in corso di formazione;

Di provvedere ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL PRESIDENTE
F.to RAGO ANTONIO

IL VICE SINDACO
F.to MUSSO SILVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. VINCENZO CARAFA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, oggi 27/05/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, fino al 11/06/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castelnuovo Don Bosco, 27/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. VINCENZO CARAFA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VINCENZO CARAFA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Castelnuovo Don Bosco, 27/05/2020